

TEMA C1

Il diritto all'oblio, con particolare riferimento alla relativa tutela nell'era dell'informazione digitale

di Luca Caputo

Schema preliminare di svolgimento della traccia:

- Il diritto all'oblio: definizione.
- Il diritto all'oblio: correlazione e differenze con il diritto alla *privacy* e il diritto all'identità personale.
- I presupposti per la tutela del diritto all'oblio.
- Incidenza delle nuove forme di divulgazione delle notizie nella rinnovata attenzione alla tutela del diritto all'oblio.
- I più recenti strumenti di tutela del diritto all'oblio in relazione alla modalità digitale di divulgazione e archiviazione delle notizie.

Dottrina

- V. ZENO – ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, 1985, Napoli.
- G. CASSANO, *Diritto dell'Internet. Il sistema di tutela della persona*, 2005, Milano.
- F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, Bellezza!* in *Danno e responsabilità*, 2012, Milano.

Giurisprudenza

Cass. Civ., Sez. 1, 20 marzo 2018, n. 6919

In tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubbli-

ca del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Cass. Civ., Sez. 1, 24 giugno 2016, n. 13161

La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.

Cass. Civ., Sez. 3, 26 giugno 2013, n. 16111

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illegittima lesione del diritto alla riservatezza.

Cass. Civ., Sez. 3, 5 aprile 2012, n. 5525

L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita "aliunde".

Cass. Civ., Sez. I, 30 giugno 2001, n. 8889

L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare,

presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996 a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna "archiviazione"). La legge 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti – che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della Carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di "notizia" con quella di "dato personale"

Cass. Civ., Sez. Terza Sez., 9 aprile 1998, n. 3679

La divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione altrui deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verità oggettiva della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). Il diritto di cronaca può poi risultare limitato dall'esigenza dell'attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione.

Legislazione correlata

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali: artt. 8 e 10.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea: artt. 7 e 8.

Costituzione: artt. 2, 14, 21.

Codice civile: artt. 2043, 2059.

Artt. 7, 11, 15 e 25 d.lgs. 196/2003 (Codice della *privacy*).

Art. 17 (C-65 C-66) Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (c.d. Regolamento Europeo sulla *Privacy*).

SVOLGIMENTO

1. La disamina del diritto all'oblio, ed in particolare della relativa tutela nell'attuale epoca caratterizzata dall'informatizzazione dei dati e delle notizie consente di esaminare i rapporti di forza che intercorrono tra la protezione che l'ordinamento appresta attualmente ad un diritto della personalità di nuova generazione quale quello in esame (art. 2 Cost.) ed il diritto all'informazione, anch'esso munito di rilevanza costituzionale per il tramite dell'art. 21 della Carta Costituzionale.

Tale diritto, di creazione pretoria, è stato definito come il diritto della persona a non essere esposta a tempo indeterminato ai pregiudizi che può arrecare all'onore e alla reputazione la possibilità di continuare ad accedere a una determinata notizia che, pur legittimamente pubblicata, non risulta essere più di interesse pubblico dopo che è trascorso un significativo lasso di tempo dal momento della originaria pubblicazione (così, Corte di Cassazione, sentenza n. 3679 del 1998).

Esso, quindi, in una prima fase dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sviluppata in un contesto in cui la divulgazione delle notizie avveniva mediante la stampa tradizionalmente intesa – ossia mediante riproduzione cartacea –, costituiva una sorta di specificazione del diritto alla riservatezza, tant'è che viene definito, analogamente a quest'ultimo, in termini negativi e in correlazione con diritti della personalità come quelli all'onore e alla reputazione anch'essi inizialmente considerati intimamente connessi alla tutela della privacy come originariamente intesa.

Dalla definizione riportata emerge anche come la tematica del diritto all'oblio si intrecci strettamente con quella del diritto di cronaca, di cui può essere considerato come una sorta di contro-limite (e viceversa). Com'è noto, infatti, l'esercizio del diritto di cronaca consente la divulgazione di notizie anche potenzialmente lesive dell'altrui riservatezza, onore e reputazione, purché ciò avvenga nel rispetto di alcuni limiti, tra i quali, oltre alla verità (ossia la reale rispondenza della notizia ai fatti riferiti o, quanto meno, la verosimiglianza dell'informazione perché acquisita attraverso un diligente lavoro di ricerca e/o mediante fonti attendibili) e, sul piano formale, alla continenza (ossia la narrazione della notizia effettuata attraverso modalità di esposizione non offensive, con un linguaggio non eccedente rispetto allo scopo di divulgazione della notizia medesima), ricorre l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Quest'ultimo requisito in particolare, per il suo carattere sovraindividuale e collettivo, legittima la "soccumbenza" anche di diritti fondamentali inerenti alla persona, quali appunto l'onore o la reputazione.

Il diritto all'oblio, quindi, viene posto in contrapposizione con l'interesse pubblico che giustifica la divulgazione della notizia, nel senso che esso prevale sul diritto di cronaca nel momento in cui la rinnovata pubblicazione di una notizia risalente non appare più giustificata, perché è trascorso un lasso

di tempo tale da determinare il venir meno dell'interesse della collettività a conoscerla. Ciò sempre che l'interesse alla conoscenza non derivi dal ruolo pubblico della persona a cui la notizia si riferisce o dalla particolare gravità e rilevanza della stessa: in questi casi, infatti, nonostante il decorso di un significativo lasso di tempo, il diritto all'oblio potrebbe risultare soccombenente rispetto al diritto alla cronaca, consentendo la reiterata pubblicazione della notizia, ancorché non più attuale. Analogamente, una notizia risalente nel tempo può ritornare ad essere attuale per eventi sopravvenuti, quali, ad esempio, il sopraggiungere di sviluppi nella vicenda inizialmente riportata come notizia, che ne giustifichi la rinnovata pubblicazione da parte della stampa.

La stretta correlazione tra il diritto all'oblio e l'elemento temporale – che secondo diverse decisioni della Corte di Cassazione costituisce il principale elemento da valutare per verificare se vada o meno affermata la prevalenza del primo sul diritto di cronaca (cfr. Cass. n. 3679/98 e n. 13161/16) – consente di osservare che il diritto all'oblio è espressione non solo del diritto alla privacy, inteso nella tradizionale accezione di diritto alla riservatezza, ossia come diritto ad evitare ingerenze altrui nella propria sfera privata, personale e familiare, ma anche del diritto all'identità personale: quest'ultima, infatti, in quanto sintesi dei tanti elementi che la compongono, non può essere considerata in una dimensione meramente statica, ma va vista in un'ottica necessariamente dinamica. Il diritto all'oblio, allora, in questa diversa e più moderna prospettiva, può anche essere definito come il diritto ad avere una rappresentazione di sé che sia mutevole: il percorso evolutivo che compie una persona, infatti, impone di evitare che questa possa essere danneggiata dalla reiterata possibilità di accedere ad una notizia risalente, che è idonea a fotografare una persona in un determinato momento della sua vita, ma che non deve, al contempo, consentire che quest'ultima sia sempre e comunque rappresentata in correlazione ad essa.

In altri termini, il diritto dell'oblio può anche essere definito come il diritto – esistente e tutelato in presenza di determinate circostanze – “ad essere dimenticati” o, comunque, a che non siano perpetuamente ricordate determinate circostanze inerenti un soggetto.

La correlazione tra il diritto all'oblio e il diritto all'identità personale – come del resto in termini più generali tra diritto alla privacy e diritto all'identità personale – risulta ancora più evidente se si considera che si è nel tempo affermata la possibilità per il soggetto interessato di invocare la tutela di cui agli articoli 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996, confluita nel c.d. Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e segnatamente di ottenere l'aggiornamento, la modifica, la rettifica di dati personali; e ciò anche quando i dati vengano richiamati ed utilizzati nell'esercizio dell'attività giornalistica. In questa prospettiva la Suprema Corte (sentenza n. 8889 del 2001) ha espressamente affermato l'applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei dati per-

sonali anche all'attività giornalistica. Il principio è stato ribadito anche in più recenti decisioni della Cassazione (sentenza n. 13611 del 2016), in cui, si è confutato l'argomento secondo cui il limite temporale fissato dall'art. 11 d.lgs. n. 196/03 – che prevede che il trattamento dei dati personali possa avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui i dati sono raccolti e trattati – non sarebbe invocabile in relazione all'attività giornalistica. Secondo la Suprema Corte, invece, il limite temporale previsto dalla disciplina in tema di trattamento dei dati personali opera anche in ambito giornalistico, in virtù del disposto dell'art. 136 del d.lgs. n. 196/03 che rende applicabili anche al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici alcune norme-chiave del Codice della Privacy (artt. 7, 11, 15 e 25).

Nei casi in cui si accerti la prevalenza del diritto all'oblio, la tutela della persona che assuma di essere stata danneggiata si estrinseca nei due principali rimedi della protezione in forma specifica attraverso la rimozione della notizia e della tutela per equivalente del risarcimento del danno non patrimoniale, venendo in rilievo posizioni costituzionalmente rilevanti, desumibili dal catalogo aperto di diritti della personalità riconducibili all'articolo 2 della Costituzione (Cass. SS.UU. n. 26972/08) e ciò, sempre che, ovviamente, ricorrano in concreto i presupposti ai quali il risarcimento è correlato in queste ipotesi, ovvero che vi sia una lesione che superi una certa soglia di tollerabilità, in ossequio al principio costituzionale di solidarietà. Sulla scorta della evidenziata possibilità di applicare anche la disciplina speciale dettata dal Codice della Privacy il catalogo dei rimedi azionabili comprende, quindi anche quelli previsti dalla disciplina in questione e, quindi, la possibilità di aggiornamento, modifica e rettifica dei dati personali che riguardano il soggetto interessato, il che in questo caso può tradursi nella possibilità di ottenere rettifica, integrazioni e precisazioni alla notizia come riportata dalla stampa.

Quanto fin qui illustrato rende evidente che il punto centrale nella tutela del diritto all'oblio è costituito dall'individuazione in concreto di quel lasso di tempo dalla pubblicazione originaria della notizia che implica, quanto meno in via presuntiva, il venire meno dell'interesse pubblico alla relativa conoscenza. Si tratta di una valutazione che non può essere fatta in termini ipotetici, aprioristici ed astratti, atteso che sono molteplici gli elementi che possono in concreto incidere su di essa, dal ruolo pubblico o meno della persona alla quale la notizia si riferisce, al grado di rilevanza della notizia inizialmente pubblicata, passando per le modalità con le quali quella determinata notizia, pur risalente nel tempo, è accessibile. Decisiva, quindi, diviene l'indagine svolta in concreto dai giudici di merito, tesa al perseguimento di un punto di equilibrio tra gli opposti interessi coinvolti in questo tipo di controversia: da un lato, il diritto all'oblio, espressione di diritti della personalità quali quelli alla privacy ed all'identità personale e, dall'altro, il diritto di cronaca, espressione, in ultima analisi, di diritti di rango costituzionale come la libertà di manifestazione del pensiero.

Di recente la Suprema Corte, con la decisione n. 6919 del 2018, ha delineato in maniera ancora più articolata e specifica i rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, individuando una serie di presupposti che devono sussistere cumulativamente affinché il diritto di cronaca possa prevalere sul diritto all'oblio, e precisamente: il fatto che la notizia pubblicata o l'immagine diffusa rechino un contributo allo sviluppo di un dibattito di interesse pubblico; la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla divulgazione dell'immagine o della notizia, che deve però ritenersi mancante qualora esso si sostanzi nell'interesse divulgativo puro (sganciato cioè da interessi superiori come ragioni di giustizia, scopi scientifici o didattici), o in interessi di natura commerciale ed economica; l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato nella notizia; la pubblicazione della notizia attraverso modalità che ne assicurino, in primo luogo, la veridicità, che non siano eccedenti rispetto allo scopo informativo e siano tali da evitare che la divulgazione sia accompagnata da insinuazioni e considerazioni personali; infine, la necessità che, in caso di pubblicazione a distanza di tempo dall'originaria notizia, sia previamente interpellata la persona interessata, affinché possa esercitare il diritto di replica prima della relativa divulgazione.

Dal raffronto tra i requisiti individuati dalla decisione del 2018 e quelli enucleati dalla giurisprudenza precedente emerge che è in atto un'evoluzione tesa a rafforzare ulteriormente la tutela del diritto all'oblio; ciò si desume, in particolare, dalla specificazione della nozione di interesse pubblico richiesto per giustificare la divulgazione della notizia e, soprattutto, dalla previsione di una sorta di diritto di rettifica dal contenuto innovativo perché esercitabile prima e non dopo la divulgazione della notizia. D'altronde, la recentissima decisione della Corte di Cassazione sembra collocarsi, in termini più generali, in una prospettiva che postula la tendenziale prevalenza del diritto all'oblio sul diritto di cronaca, tant'è che l'elenco di presupposti specificati e innanzi riportati sono richiesti affinché possa prevalere il diritto di cronaca, il che lascia intendere che, in mancanza di prova della relativa sussistenza, sussista una vera e propria presunzione di prevalenza del diritto all'oblio.

2. Così delineata la nozione di diritto all'oblio ed i relativi strumenti di tutela, riconducibili in buona sostanza alla tutela in forma equivalente mediante condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti dal titolare del diritto leso, oppure specifica, consistente nella rimozione della notizia lesiva e di cui non è necessaria la divulgazione, deve evidenziarsi che l'attenzione di dottrina e giurisprudenza nei confronti del diritto all'oblio è aumentata negli ultimi anni e non a caso. Infatti, le più moderne modalità di pubblicazione delle notizie, in particolare attraverso la stampa online, gli archivi digitali di notizie pubblicate da quotidiani online e l'accesso alle notizie risalenti mediante i c.d. motori di ricerca, rendono estremamente agevole la divulgazione e l'accesso alle notizie e in particolar modo a quelle risalenti.

Ciò comporta due ordini di conseguenze, specie sul piano delle applicazioni giurisprudenziali: da un lato, assume un rilievo sempre maggiore, nella valutazione circa la prevalenza o meno del diritto all'oblio, la verifica sulle modalità di diffusione della notizia; dall'altro, nella prospettiva degli strumenti di tutela posti a disposizione del soggetto danneggiato, emerge con forza la necessità di nuove forme di tutela, funzionali a tutelare il diritto all'oblio tenendo, al contempo, conto proprio delle nuove forme di divulgazione delle notizie.

Sotto il primo profilo, è utile osservare che alcune delle più recenti decisioni in tema di oblio (tra tutte la numero 13161 del 2016 e la numero 5525 del 2012 della Corte di Cassazione) attribuiscono un peso significativo alle modalità di pubblicazione della notizia, e ciò anche al fine di individuare il lasso di tempo che deve trascorrere affinché prevalga il diritto all'oblio. In quest'ottica, in particolare, si evidenzia la circostanza che la consultazione dell'articolo giornalistico pubblicato su una testata giornalistica online è estremamente agevole, così come l'accesso ad una notizia risalente attraverso il motore di ricerca di un archivio online di una testata giornalistica. In quest'ottica, allora, diventa essenziale, per verificare se è decorso un lasso di tempo tale da riconoscere la prevalenza del diritto all'oblio, non solo il dato oggettivo dell'entità del tempo trascorso, ma anche la modalità con la quale è stata pubblicata la notizia ed in particolare quella online, caratterizzata da "sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati trattati" e che, come tale, può indurre a ritenere che l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia possa essere soddisfatto consentendo il permanere dell'accesso alla notizia per un lasso di tempo più ridotto. In altri termini, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, la modalità di pubblicazione della notizia diviene rilevante, atteso che la notizia pubblicata online è potenzialmente idonea ad informare la collettività in un lasso di tempo minore rispetto alla tradizionale pubblicazione cartacea, con la conseguenza che il diritto di informazione potrebbe già essere stato ampiamente realizzato e soddisfatto nel momento in cui si richiede la rimozione, o meglio la deindicizzazione, della notizia.

Quest'ultimo rimedio consente di mettere in luce, sotto il secondo profilo, come l'evoluzione nella modalità di accesso alle notizie abbia inciso fortemente anche sugli strumenti di tutela a disposizione del soggetto che assume di essere stato leso invocando il diritto all'oblio; infatti, il soggetto danneggiato dalla pubblicazione avrà diritto ad ottenere, in caso di pubblicazione online della notizia, la c.d. "deindicizzazione", ossia la rimozione dal motore di ricerca dell'indirizzo web o del link che conduce all'indirizzo web in cui è riportata la notizia, o dall'archivio online della testata giornalistica.

La possibilità per il soggetto danneggiato di ottenere tutela mediante il meccanismo della c.d. "deindicizzazione" è stata affermata nella nota decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13.05.2014, causa C-131/12, Caso Google Spain; con questa storica decisione, la Corte

di Giustizia Europea ha stabilito che l'attività svolta dai motori di ricerca come "Google" costituisce una vera e propria attività di trattamento dei dati personali, atteso che le informazioni pubblicate su internet e indicizzate poi dai motori di ricerca contengono dati personali, con la conseguenza che i soggetti gestori dei motori di ricerca sono veri e propri responsabili dell'attività di trattamento e, in quanto tali, sono tenuti a rimuovere, quando si riscontri la sussistenza del diritto all'oblio, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni "coperte" dall'oblio, e ciò e anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita. La Corte di Lussemburgo ha poi chiarito, in particolare, nella decisione citata, che il gestore di un motore di ricerca, pur non esercitando alcun controllo preventivo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi, svolge, di fatto, un ruolo decisivo nella diffusione globale dei suddetti dati, rendendoli accessibili a qualsiasi utente di internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata; in virtù di tale situazione di fatto, potendo, quindi, l'attività di un motore di ricerca produrre conseguenze rilevanti sui diritti fondamentali alla vita privata ed alla protezione dei dati personali, il soggetto gestore del motore di ricerca deve assicurare che tale attività di trattamento dei dati personali soddisfi le prescrizioni della direttiva n. 95/46, garantendo una tutela efficace e completa delle persone interessate ed in particolare il diritto al rispetto della loro vita privata sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza.

Da tale premessa, la Corte di Giustizia Europea fa derivare la conseguenza che, qualora si accerti la sussistenza del diritto all'oblio, vi è l'obbligo per il gestore del motore di ricerca di eliminare, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona e ciò anche se il nome o le informazioni non sono state rimosse dalla pagina web di cui trattasi ed anche indipendentemente dalla liceità della notizia.

La particolarità del meccanismo di tutela previsto nella decisione della Corte di Giustizia è rappresentata anche dal fatto che in essa si afferma che chi invoca la prevalenza del diritto all'oblio non deve necessariamente e preventivamente adire l'autorità amministrativa o a quella giudiziaria: l'interessato, infatti, può rivolgere la domanda direttamente al gestore del motore di ricerca e senza che occorra la prova di un pregiudizio specifico; tant'è che, nell'adeguarsi alla decisione, gestori di motori di ricerca come "Google" hanno predisposto un vero e proprio format mediante il quale, attraverso l'inserimento dei propri dati e dei riferimenti alla notizia, è possibile chiedere direttamente al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione con la conseguenza che, solo in un momento successivo, in caso di esito negativo della richiesta, si agirà in sede giudiziaria.

Altro aspetto di interesse della decisione citata è rappresentato dal fatto che in essa si afferma una sorta di presunzione di prevalenza del diritto all'oblio, che viene meno solo nel caso in cui risulti che, per circostanze specifiche e particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona interessata nella vita pubblica, giustifichi la prevalenza dell'interesse pubblico alla conoscenza, e, quindi, all'accesso alla notizia di cui si chiede la rimozione.

L'evoluzione interpretativa giurisprudenziale, che ha, come evidenziato, proceduto a una ricostruzione dei presupposti del diritto all'oblio sempre più attenta a considerare le singole fattispecie nelle quali quest'ultimo è invocato, e che ha comportato la valorizzazione di altri criteri oltre a quello cronologico (e in primo luogo quello della modalità di divulgazione della notizia), non ha trovato adeguato riconoscimento nel recente Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. Regolamento Europeo sulla Privacy). Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il diritto all'oblio all'art. 17, lo ha rubricato come "Diritto alla cancellazione" ("diritto all'oblio"), finendo con il riprodurre sostanzialmente, con qualche limitata precisazione, il diritto alla cancellazione dei dati già disciplinato dalla direttiva 95/46.

Più specificamente, l'art. 17 del Regolamento in esame prevede, al primo comma, che "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1".

È interessante osservare come, in particolare, il legislatore europeo non abbia inteso dettare una disciplina specifica in ordine all'aspetto che maggiormente ha dato luogo alle applicazioni giurisprudenziali, ossia quello concernente il rapporto (conflittuale) tra diritto all'oblio e diritto di cronaca (e quindi libertà di informazione), la cui regolamentazione è stata quindi lasciata alle singole legislazioni nazionali.

In questo senso, infatti, l'articolo 17 si limita ad enucleare una serie di ipotesi specifiche in presenza delle quali il soggetto interessato può chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano.